



COMUNE DI CASTELVECCHIO CALVISIO
PROVINCIA DI L'AQUILA



Piazza del Municipio n.3

Tel. 0862 930777-930144 – FAX 0862 930144 – Cod. fiscale e partita I.V.A. 00197730666
e-mail: comunedicastelvecchiocal@tin.it – sito WEB www.castelvecchio-calvisio.it

ORIGINALE

VERBALE DI CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Ordinaria in Seconda convocazione - seduta Pubblica

N° 20 DEL 21-06-2021

Oggetto:	VALIDAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI: ANNO 2021
----------	---

L'anno duemilaventuno, il giorno ventuno, del mese di giugno, alle ore 16:30, nella sala delle adunanze consiliari.

Con appositi avvisi, notificati nei modi di legge, sono stati convocati i Consiglieri Comunali, presso la sala consiliare di questa Sede Municipale. Il Consiglio Comunale si è riunito in sessione Ordinaria in Seconda convocazione in seduta Pubblica.

Dei seguenti Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica :

ANTONACCI LUIGINA	P	COFINI MASSIMILIANO	A
D'ETTORRE EMILIA	P	ALMONTI DANIELE	P
D'ALOISIO EMILIANO	P	AMBROSI PIETRO	P
BUFFOLINO CARLA	P	SCARPONE ANGELICA	A
CIUFFINI GIORGIA	P	DI SABATINO SARA	A
FABI MAURO	P		

ne risultano presenti n. 8 e assenti n. 3.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott. Pietropaolo Gaetano;

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la Prof.ssa ANTONACCI LUIGINA - SINDACO, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Partecipano alla discussione gli Assessori Esterni:

VISTI i seguenti pareri espressi sulla proposta:

Visto : si esprime parere **Favorevole**, in ordine alla **Regolarità tecnica** del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Lgs. del 18/8/2000 n.267 T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli

Enti Locali.

Data: 16-06-21

Il Responsabile del servizio
F.to Fulvi Stefania

Visto : si esprime parere Favorevole, in ordine alla **Regolarità contabile** del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Lgs. del 18/8/2000 n.267 T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali.

Data: 16-06-21

Il Responsabile del servizio
F.to Fulvi Stefania

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI)

Visti inoltre,

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
 - o "... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga ...' (lett. f);
 - o "... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ..." (lett. h);
 - o "... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...";

Richiamate,

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i "criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021", e in particolare l'art. 6, rubricato "Procedure di approvazione", che prevede che il Piano

pag. 2

Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019), sia poi validato "... dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ...", e quindi, all'esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, "...verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ...", in caso positivo, procede all'approvazione;

- la Deliberazione n. 52/2020/rif del 3 marzo 2020 di ARERA, rubricata "Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente";

Dato atto che,

- all'attualità, nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di CASTELVECCHIO CALVISIO, non risulta definito e/o operativo l'ente di governo d'ambito (EGATO) di cui all'art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011;
- nell'assenza, pertanto, le relative funzioni sono di competenza dell'Amministrazione Comunale;

Preso atto che,

- il Piano Economico Finanziario trasmesso dal soggetto gestore ammonta ad € 22.107,00 al netto dell'iva;
- per effetto dell'integrazione con i costi imputabili alle attività relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dall'Amministrazione Comunale e dell'applicazione dei fattori di sharing, lo stesso ammonta complessivamente ad € 31.161,56;
- ai sensi dell'art. 6.2 della Deliberazione n. 443/2019 di ARERA il Piano Economico Finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a) dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto competente alla redazione del Piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b) relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

Rilevato che con verbale di validazione a firma del Revisore Contabile ha verificato e attestato la completezza, la coerenza, la congruità dei dati e delle informazioni necessarie all'elaborazione del Piano Economico Finanziario, relativamente agli elementi di cui agli artt. 18 (Contenuti minimi del PEF) e 19 (Modalità di aggiornamento del PEF) MTR;

Richiamate le "... Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443 ..." nelle quali viene dato atto che "... il nuovo metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR) prevede l'uso dei fabbisogni standard di cui all'art. 1, comma 653, della Legge n. 147 del 2013 come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, allo scopo dell'individuazione dei coefficienti di gradualità per l'applicazione di alcune componenti tariffarie (ART. 16)...";

Rilevato altresì che nella Nota di approfondimento IFEL è precisato che "... per utilizzare il fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per ottemperare a quanto richiesto all'art. 16 della delibera 443 dell'ARERA, le variabili vanno calcolate con riferimento all'annualità 2019 (ovvero due annualità precedenti quella di riferimento del PEF) ...";

Richiamata l'ulteriore Nota di approfondimento IFEL, "La delibera di ARERA n. 443/2019 di avvio della regolazione del servizio rifiuti e il relativo Metodo Tariffario – MTR (periodo 2018 -2021), del 02.03.2020;

Preso atto dei seguenti parametri e coefficienti, necessari alla definizione del Piano economico Finanziario, così come analiticamente argomentati nella relazione di accompagnamento¹, la cui determinazione è nel concreto allocata dalla deliberazione n. 443/2019 di ARERA in capo all'ente territorialmente competente:

- **(b)**: fattore di sharing dei proventi derivanti dalla vendita di materiale ed energia dai rifiuti, che può assumere un valore compreso nell'intervallo tra 0,3 e 0,6 (vedi art. 2.2 MTR)

- **$(1 + \omega_a)$** : fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal

CONAI, dove ω_a può assumere un valore compreso nell'intervallo tra 0,1 e 0,4, in coerenza con le

valutazioni compiute ai fini della determinazione dei parametri $Y_{1,a}$ e $Y_{2,a}$ di cui all'art. 16.2 (Vedi art. 2.2 MTR)

- **rateizzazione (r)**: numero delle rate per il recupero della componente a conguaglio, determinato dall'ente territorialmente competente fino ad un massimo di 4; (Vedi art. 2.2 MTR)
- **(X_a)**: coefficiente di recupero della produttività, determinato dall'ente territorialmente competente, nell'ambito dell'intervallo di valori compreso fra 0,1% e 0,5%;(Vedi art. 4.3 MTR)
- **(QL_a)**: coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti, che può assumere un valore nei limiti della Tabella 4.4 MTR;
- **(PG_a)**: coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi, che può assumere un valore nei limiti della Tabella 4.4. MTR;
- coefficiente di gradualità $(1 +)^2$, dato dalla seguente somma: = + + (Vedi art. 16 MTR),

dove

➤ **$Y_{1,a}$** - Valutazione rispetto agli obiettivi RD%

¹ Vedi art. 4, Appendice 2 – Schema tipo della relazione di accompagnamento - punto 4.7 "Scelta degli ulteriori parametri";

² Il coefficiente di gradualità (art. 16.4 e Tabelle - art. 16.5, art.16.6 MTR) è determinato sulla base del confronto tra il costo unitario effettivo 2018 e il benchmark riferimento pari:

nel caso di PEF per singolo comune,

al fabbisogno standard di cui all'art. 1, comma 653, della Legge n. 147/2013, per le Regioni a statuto ordinario; costo medio di settore come risultante dall'ultimo Rapporto dell'ISPRA per le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano;

nel caso di PEF pluricomunale o per ambito,

l'adattamento del fabbisogno standard di cui all'articolo 1, comma 653, della legge n. 147/2013, per le Regioni a Statuto ordinario, qualora validato da un soggetto terzo; costo medio di settore come risultante dall'ultimo Rapporto dell'ISPRA negli altri casi e per le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano

- **$\gamma_{2,a}$** Valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo
- **$\gamma_{3,a}$** Valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio:

Visto l'art. 1, comma 652 della Legge 27 dicembre 2013, a mente del quale "... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651³ e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...";

Ricordato che nel territorio comunale il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani è gestito con affidamento in house mediante a partecipata pubblica COGESA AMBIENTE S.p.A.;

Visto il Piano regionale per la gestione integrata dei rifiuti, adeguato con deliberazione di Consiglio Regionale n. 110/8 in data 02/07/2018, in quanto, con Sentenza n. 28/2019 della Corte Costituzionale, è stato abrogato l'art. 2 della L.R. 23 gennaio 2018, n. 5 "Norme a sostegno dell'economia circolare - Adeguamento Piano Regionale di Gestione Integrata dei Rifiuti (PRGR);

Considerato, inoltre, l'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico:

- il comma 653, a mente del quale "... A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ..."
- il comma 654 ai sensi del quale "... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...";

³ Art. 1, comma 651, Legge 27 dicembre 2013, n. 147

Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158

- il comma 683, in base al quale "...Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ...";

Dato atto quindi che in applicazione tanto delle "Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della L. 147/2013", pubblicate in data 23 dicembre 2019 dal MEF quanto della Nota di Approfondimento IFEL, l'importo del fabbisogno standard per la gestione dei rifiuti per l'anno 2021 relativamente al Comune di CASTELVECCHIO CALVISIO è complessivamente pari ad € 36.783,16 (RIFERIMENTO ANNO 2019);

Evidenziato che l'importo complessivo del Piano Finanziario risulta **INFERIORE** all'importo del fabbisogno standard come sopra determinato;

Visto l'articolo 17 del Regolamento TARI, il quale demanda al Consiglio Comunale, in sede di determinazione delle relative tariffe, la decisione in merito alle seguenti agevolazioni/riduzioni/esenzioni:

- a) agevolazioni di valenza sociale per famiglie economicamente disagiate o per famiglie in cui vi sia la presenza di un portatore di handicap, ovvero per le associazioni di volontariato operanti sul territorio comunale i musei ovvero per altri casi da dettagliare adeguatamente e modulare (entità delle riduzioni) precisamente, purché al costo complessivo di dette agevolazioni sia assicurata adeguata copertura con risorse diverse dai proventi del tributo.

Preso atto che tali agevolazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 660, della legge n. 147/2013, possono essere poste a carico delle tariffe TARI o, in alternativa, finanziate a carico del bilancio attraverso specifiche autorizzazioni di spesa;

Ritenuto di stabilire, per l'anno 2021, le seguenti agevolazioni/riduzioni/esenzioni:

- a) RIDUZIONE TRIBUTO TARI PER UTENZE NON DOMESTICHE LA CUI ATTIVITA' RISULTA SOSPESA O RIDOTTA A CAUSA DELL'EMERGENZA COVID-19: 50% QUOTA VARIABILE;

il cui costo massimo di € 1.774,00

- viene finanziato con specifiche autorizzazioni di spesa la cui copertura è prevista nei capitoli del bilancio di previsione finanziario 2021, anche in relazione al Decreto Legge denominato Sostegni-bis con il quale è stato istituito un fondo con dotazione di 600 milioni di euro da destinare alle riduzioni/agevolazioni/esenzioni per le Utenze non Domestiche interessate dalle chiusure obbligatorie e dalle restrizioni nell'esercizio delle proprie attività ;

Visto il Piano economico finanziario allegato alla presente, dal quale emergono costi complessivi relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti per l'anno 2021 di € 31.161,56, così ripartiti⁴:

COSTI FISSI € 16.935,95

COSTI VARIABILI € 14.035,61

⁴ Solo nel caso in cui il comune abbia deciso di articolare la tariffa in parte fissa e parte variabile.

Considerato che ai sensi dell'art. 6, comma 6 della Delibera n. 443/2019 di ARERA ⁵, come precisato nella Nota di approfondimento IFEL del 02.03.2020 richiamata in narrativa, "... i prezzi risultanti dal PEF finale validato dell'ETC costituiscono i prezzi massimi del servizio che possono essere applicati agli utenti dei servizi – e quindi assumono piena ed immediata efficacia – fino all'approvazione da parte dell'Autorità ...";

Rilevato che:

- il rapporto tra il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile per l'anno 2021 e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile computate per l'anno 2020 è conforme⁶ ai limiti di cui all'art. 3 MTR;
- a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – *Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani* – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;
- la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita sulla base dei seguenti criteri PRODUZIONE TEORICA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, per cui:
 - 85,68% a carico delle utenze domestiche;
 - 14,32% a carico delle utenze non domestiche;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 in data 29/09/2020, con la quale sono state approvate le tariffe della TARI per l'esercizio 2020;

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che:

- o è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;

Tutto ciò premesso, vista l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)" per l'anno 2021, di cui alla Tabella B) relativa alle utenze domestiche e alla Tabella C) relativa alle utenze non domestiche.

Considerato che, richiamata la Deliberazione n. 443/2019 di ARERA,

- ai sensi dell'art. 4.2 le entrate tariffarie per l'anno 2021, determinate con l'applicazione delle tariffe di cui sopra, non eccedono quelle relative all'anno 2020, più del limite massimo di variazione annuale, determinato in applicazione dei criteri di cui all'art. 4.3 MTR⁷, in quanto la variazione 2021/2020 è pari a 31.161,56, mentre il limite massimo di variazione annuale è pari a 30.518,18;
- ai sensi dell'art. 4.5 "...In attuazione dell'art. 2, comma 17, della Legge 481/1995, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi ...";

⁵ Art. 6, comma 6: "... fino all'approvazione da parte dell'Autorità [...], si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente ...".

⁶ In tale seconda ipotesi occorre procedere ad uno spostamento dell'importo X tra costi variabili e costi fissi e viceversa

⁷ L'art. 4.3 MTR individua ai fini del calcolo la seguente formula:

Tasso di inflazione programmata – coefficiente X_a (coefficiente di recupero di produttività) + **coefficiente QL_a** (coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti) + **coefficiente PG_a** (coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi: **TOTALE _____**

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui "... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...";
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, "... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ...";
- l'articolo 174 del d.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

Visto l'art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato da ultimo dall'art. 106, c. 3-bis, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 che dispone: "Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021";

Visto il D.L. rubricato "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi", approvato dal Consiglio dei Ministri il 29 aprile 2021 che prevede il rinvio per l'approvazione del bilancio di previsione al 31 maggio 2021, eccezion fatta per i Regolamenti e le tariffe della Tari e della Tariffa corrispettiva che, solo per l'anno in corso, possono essere deliberate dai Comuni entro il 30 giugno, come già previsto dall'art. 30, comma 5, del D.L. n. 41/2021 (c.d. "Decreto Sostegni").

Visto l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, "... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ...".

Richiamato l'art. 107, c. 5, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 che disponeva: "5. I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021";

Richiamato l'art. 6 DL 73/2021 – Sostegni bis che dispone: Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non utilizzate per le finalità di cui al comma 1, come certificate nell'ambito della certificazione di cui al comma 827 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono recuperate, nell'anno 2022, secondo la procedura di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

Richiamata la FAQ n. 36 - Area Pareggio di Bilancio, Ambito Certificazione Covid 19 – che riporta testualmente: Si ritiene possibile l'utilizzo del richiamato fondo per il finanziamento del conguaglio in parola. Il finanziamento del conguaglio costituisce in ogni caso un'agevolazione tariffaria e, come tale, rientra nei limiti massimi previsti per il

singolo ente dalla Tabella 1 allegata al Decreto n. 212342 del 3 novembre. Non si ritiene possibile certificare maggiori spese oltre a quelle della perdita massima già riconosciuta. È invece possibile la certificazione di maggiori spese COVID-19 per servizi aggiuntivi non ricompresi nel PEF Rifiuti e, quindi, non coperti dai proventi della Tari/Tari-corrispettivo (ad esempio, la raccolta di rifiuti presso il domicilio di anziani e quarantenati);

Visto che è possibile utilizzare le risorse del fondo di cui all'art. 106 del DI n. 34 del 2020 e del DI n. 104 del 2020 per finanziare il conguaglio TARI PEF 2020 di cui all'art. 7 comma 5 del DI n. 18 del 2020;

Visto che l'ETC ha pertanto stabilito una rata per il recupero della componente a conguaglio determinata dalla differenza tra il PEF 2020 MTR ARERA ed i costi sostenuti per l'anno 2019 la cui copertura integrale viene garantita dalle somme previste nel fondo di cui all'art. 106 del DL 34/2020 e del DL 104/2020;

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011.

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali

Còn voti unanimi,

DELIBERA

1) per le motivazioni di cui in premessa, da intendersi per intero richiamate, di determinare, nella misura che segue, i valori dei parametri e coefficienti, necessari alla definizione del Piano economico Finanziario così come indicati in narrativa, che la Delibera n. 443/2019 di ARERA;

a) **(b)**: fattore di sharing dei proventi derivanti dalla vendita di materiale ed energia dai rifiuti: valore pari a 0,6;

b) **$(1 + \omega_a)$** : fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti

dal CONAI, valore di **ω_a** pari a 0,84;

c) **rateizzazione (r)**: numero delle rate per il recupero della componente a conguaglio: valore pari a 1;

d) **(X_a)** coefficiente di recupero della produttività: valore pari a 0,10;

e) **(QL_a)** coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti: valore pari a 1,00;

f) **(PG_a)** coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi): valore pari a 0,00;

g) coefficiente di gradualità $(1 + \dots)$, dato dalla seguente somma: = + + dove:

➤ **$\gamma_{1,a}$** - Valutazione rispetto agli obiettivi RD%: -0,16

➤ **$\gamma_{2,a}$** Valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo: -0,20

- ***Y_{3,ar3,a}*** Valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio: -0,10
- 2) di validare, di conseguenza, ai sensi e per gli effetti di cui alla Delibera n. 443/2019 di ARERA, il Piano Economico Finanziario ed i documenti ad esso allegati, riportati nell'allegato "A", quale parte integrante e sostanziale della presente
 - 3) di approvare, quindi, per l'anno 2021, l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)" per l'anno 2021, di cui alla **Tabella B**) relativa alle utenze domestiche e alla **Tabella C**) relativa alle utenze non domestiche;
 - 4) di quantificare in € 31.161,56 il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario di cui al punto sub 2) del deliberato;
 - 5) di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992, da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5%;
 - 6) di stabilire, ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento TARI, le seguenti agevolazioni/riduzioni/esenzioni:
 - RIDUZIONE TRIBUTO TARI PER UTENZE NON DOMESTICHE LA CUI ATTIVITA' RISULTA SOSPESA O RIDOTTA A CAUSA DELL'EMERGENZA COVID-19. RIDUZIONE 50% QUOTA VARIABILE

il cui costo massimo di €. 1.774,00

viene finanziato con specifiche autorizzazioni di spesa la cui copertura è prevista all'Int. del bilancio di previsione 2021, anche in relazione al Decreto Legge denominato Sostegni-bis con il quale è stato istituito un fondo con dotazione di 600 milioni di euro da destinare alle riduzioni/agevolazioni/esenzioni per le Utenze non Domestiche interessate dalle chiusure obbligatorie e dalle restrizioni nell'esercizio delle proprie attività;

- 7) Di stabilire una rata per il recupero della componente a conguaglio determinata dalla differenza tra il PEF 2020 MTR ARERA (€ 30.518,18) ed i costi sostenuti per l'anno 2019 (€ 28.177,36,) complessivamente pari ad € 2.340,82, la cui copertura integrale è garantita dalle somme previste nel cosiddetto FONDONE di cui all'art. 106 del DL 34/2020 e del DL 104/2020, correttamente vincolate sull'avanzo di amministrazione 2020 (€ 2.815,64).
- 8) di trasmettere il Piano Economico finanziario e i documenti allo stesso allegati ad ARERA ai fini dell'approvazione a norma ai sensi dell'art. 6.5 della Deliberazione n. 443/2019, dando atto che a norma dell'art. 2.4 della Deliberazione n. 57/2020 *".... Nelle more dell'approvazione da parte dell'Autorità, si applicano le decisioni assunte dall'Ente territorialmente competente, ivi comprese quelle assunte dai comuni con riferimento ai piani economico finanziari e ai corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione ..."*;
- 9) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Infine, il Consiglio Comunale, con separata analoga votazione espressa nei modi di legge, stante l'urgenza di provvedere per approssimarsi del termine di scadenza per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2021

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

Allegato A) alla deliberazione di Consiglio Comunale n. in data

Art. 6.2 della Delibera n. 443/2019

- 1) Piano Economico Finanziario;
- 2) Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto competente alla redazione del Piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- 3) relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

Allegato B) alla deliberazione di Consiglio Comunale n. in data

UTENZE DOMESTICHE

COEFFICIENTI

DOMESTICHE

FISSA

n	Ka
1	0,75
2	0,88
3	1,00
4	1,08
5	1,11
più	1,10

VARIABILE

n	Kb min	Kb max	Ps	Kb
1	0,60	1,00	20,00%	
2	1,40	1,80	0,00%	
3	1,80	2,30	0,00%	
4	2,20	3,00	0,00%	
5	2,90	3,60	0,00%	
6 o più	3,40	4,10	0,00%	

UTENZE NON DOMESTICHE

COEFFICIENTI

FISSA

n.	ATTIVITA'	Kc min.	Kc max.	Ps	Kc
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,29	0,52	100,00%	0,52
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,44	0,74	100,00%	0,74
3	Stabilimenti balneari	0,66	0,75	0,00%	0,66
4	Esposizioni, autosaloni	0,34	0,52	0,00%	0,34
5	Alberghi con ristorante	1,01	1,55	100,00%	1,55
6	Alberghi senza ristorante	0,85	0,99	50,00%	0,92
7	Case di cura e riposo	0,89	1,20	60,00%	1,08
8	Uffici, agenzie, studi professionali	0,90	1,05	100,00%	1,05
9	Banche ed istituti di credito	0,44	0,63	100,00%	0,63
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,94	1,16	100,00%	1,16
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,02	1,52	50,00%	1,27
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucc.	0,78	1,06	50,00%	0,92
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,91	1,45	100,00%	1,45
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,41	0,86	100,00%	0,86
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,67	0,95	80,00%	0,89
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	5,54	8,18	0,00%	5,54

17	Bar, caffè, pasticceria	4,38	6,32	0,00%	4,38
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,57	2,80	80,00%	2,35
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,14	3,02	60,00%	2,67
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	0,34	10,88	0,00%	0,34
21	Discoteche, night-club	1,02	1,75	0,00%	1,02

VARIABILE

n.	ATTIVITA'	Kd min.	Kd max.	Ps	Kd
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	2,54	4,55	100,00%	4,55
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	3,83	6,50	100,00%	6,50
3	Stabilimenti balneari	5,80	6,64	0,00%	5,80
4	Esposizioni, autosaloni	2,97	4,55	0,00%	2,97
5	Alberghi con ristorante	8,91	13,64	100,00%	13,64
6	Alberghi senza ristorante	7,51	8,70	0,00%	7,51
7	Case di cura e riposo	7,80	10,54	60,00%	9,44
8	Uffici, agenzie, studi professionali	7,89	9,26	50,00%	8,58
9	Banche ed istituti di credito	3,90	5,51	50,00%	4,71
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	8,24	10,21	100,00%	10,21
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	8,98	13,34	30,00%	10,29
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucc.	6,85	9,34	50,00%	8,10
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	7,98	12,75	100,00%	12,75
14	Attività industriali con capannoni di produzione	3,62	7,53	100,00%	7,53
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	5,91	8,34	80,00%	7,85
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	48,74	71,99	0,00%	48,74
17	Bar, caffè, pasticceria	38,50	55,61	0,00%	38,50
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	5,00	24,68	80,00%	20,74
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	18,80	26,55	60,00%	23,45
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	3,00	95,75	0,00%	3,00
21	Discoteche, night-club	8,95	15,43	0,00%	8,95

Allegato C) alla deliberazione di Consiglio Comunale n. in data

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE PARTE FISSA

(METODO NORMALIZZATO conforme a DPR 27 aprile 1999 n. 158)

$TFd(n,S) = Quf * S * Ka(n)$

costi Fissi UD al lordo dell'Iva 12.025,72

costi Fissi UD al lordo dell'Iva = Tariffa parte fissa TFd al lordo dell'Iva =

$Quf = Ctuff / Som.(n)Stot(n) * Ka(n)$

Quf = 0,61684

N. occ.	Sup(n)	ka	Som. (n) Stot(n) * Ka(n)	TFd(n,S)	€ / mq
1	2.688,00	0,75	2016,00	1243,55	0,46263
2	16.710,00	0,88	14704,80	9070,54	0,54282
3	1.343,00	1,00	1343,00	828,42	0,61684
4	390,00	1,08	421,20	259,81	0,66619
5	411,00	1,11	456,21	281,41	0,68469
6	504,00	1,10	554,40	341,98	0,67853
TOTALE NETTO			19495,61	12025,72	TFd al netto dell'Iva

IVA		
TOTALE LORDO RICAVI		12025,72
COSTI FISSI UTENZE DOMESTICHE (al lordo IVA)		12025,72
DIFFERENZA COSTI - RICAVI		0,00

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE PARTE VARIABILE

(METODO NORMALIZZATO conforme a DPR 27 aprile 1999 n. 158)

$TVd = Quv * Kb(n) * Cu$

$Quv = Qtot / Somm.(n) N(n) * Kb(n)$

costi Variabili UD al lordo dell'Iva 14.511,05

rifiuti prodotti UD 28.216,05

costi Variabili UD al lordo dell'Iva = Tariffa parte variabile TVd al lordo dell'Iva =

14.511,05

Cu = 0,51428

Quv = 182,71387

N. occ.	N UtENZE	KB	N(n) * Kb(n)	TVd 1 ut.	TVd tot (n)	€ / Abitante
1	26	0,54	14,04	50,74206	1319,29	50,74
2	173	0,7	121,1	65,77674	11379,38	65,78
3	8	0,9	7,2	84,57009	676,56	84,57
4	3	1,1	3,3	103,3634	310,09	103,36
5	3	1,6475	4,9425	154,8103	464,43	154,81
6	2	1,9225	3,845	180,6511	361,30	180,65
Totale utenze D.		215	154,4275			

TOTALE NETTO		14511,05	TVd Tot al netto dell'Iva
IVA			
TOTALE LORDO		14511,05	

COSTI VARIABILI UTENZE DOMESTICHE (al lordo IVA)
DIFFERENZA

14511,05
0,00

UTENZE NON DOMESTICHE

QUOTA FISSA

$$TFnd(ap, Sap) = Qapf * Sap(ap) * Kc(ap)$$

$$Qapf = (Ctapf / Somm.ap Stot(ap) * Kc(ap))$$

costi Fissi UND al lordo dell'Iva = Tariffa parte fissa TFnd al lordo dell'Iva =

2.009,90

Ctapf = **2009,90**

Qapf = **0,13163**

TIPO ATT.	DESCRIZIONE	N DEN	SUP TASS	KC	Somm.ap Stot(ap) * Kc(ap)	TFnd (ap)	€ / mq
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,00	0,00	4,55	0,00	-	0,59893
2	Campeggi, distributori carburanti	0,00	0,00	6,50	0,00	-	0,85562
3	Stabilimenti balneari	0,00	0,00	5,80	0,00	-	0,76347
4	Esposizioni, autosaloni	0,00	0,00	2,97	0,00	-	0,39095
5	Alberghi con ristorante	0,00	0,00	13,64	0,00	-	1,79548
6	Alberghi senza ristorante	0,00	0,00	7,51	0,00	-	0,98856
7	Case di cura e riposo	0,00	0,00	9,44	0,00	-	1,24314
8	Uffici, agenzie, studi professionali	1,00	51,00	8,58	437,33	57,57	1,12875
9	Banche ed istituti di credito	0,00	0,00	4,71	0,00	-	0,61933
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,00	0,00	10,21	0,00	-	1,34397
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,00	0,00	10,29	0,00	-	1,35424
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	1,00	83,00	8,10	671,89	88,44	1,06557
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,00	0,00	12,75	0,00	-	1,67832
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,00	0,00	7,53	0,00	-	0,99120

15	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,00	400,00	7,85	3141,60	413,54	1,03385
16	Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	2,00	140,00	48,74	6823,60	898,21	6,41580
17	Bar, caffè, pasticceria	1,00	68,00	38,50	2618,00	344,62	5,06788
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,00	76,00	20,74	1576,54	207,53	2,73060
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	0,00	0,00	23,45	0,00	-	3,08680
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	0,00	0,00	3,00	0,00	-	0,39490
21	Discoteche, night club	0,00	0,00	8,95	0,00	-	1,17812
					TOTALE NETTO	15268,95	2.009,90
					IVA		
							2.009,90
							2.009,90
							0,00

UTENZE NON DOMESTICHE

QUOTA VARIABILE

$$TVnd(ap, Sap) = Cu * Sap(ap) * Kd(ap)$$

costi Variabili UND al lordo dell'Iva

2.425,28

rifiuti prodotti UND

15.268,95

costi Variabili UND al lordo dell'Iva = Tariffa parte Variabile TVnd al lordo dell'Iva =

Cu =

0,15884

TIPO ATT.	DESCRIZIONE	N DEN	SUP TASS	KD	TVnd	€ / mq
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	-	-	4,55	-	0,72271
2	Campeggi, distributori carburanti	-	-	6,50	-	1,03244
3	Stabilimenti balneari	-	-	5,80	-	0,92126
4	Esposizioni, autosaloni	-	-	2,97	-	0,47175
5	Alberghi con ristorante	-	-	13,64	-	2,16654

6	Alberghi senza ristorante	-	-	7,51	-	1,19287
7	Case di cura e riposo	-	-	9,44	-	1,50006
8	Uffici, agenzie, studi professionali	1,00	51,00	8,58	69,46	1,36203
9	Banche ed istituti di credito	-	-	4,71	-	0,74733
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	-	-	10,21	-	1,62173
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	-	-	10,29	-	1,63412
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	1,00	83,00	8,10	106,72	1,28579
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	-	-	12,75	-	2,02518
14	Attività industriali con capannoni di produzione	-	-	7,53	-	1,19605
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,00	400,00	7,85	499,00	1,24751
16	Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	2,00	140,00	48,74	1.083,84	7,74174
17	Bar, caffè, pasticceria	1,00	68,00	38,50	415,84	6,11525
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,00	76,00	20,74	250,41	3,29493
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	-	-	23,45	-	3,72474
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	-	-	3,00	-	0,47651
21	Discoteche, night club	-	-	8,95	-	1,42160
TOTALE NETTO					2425,28	
IVA						
					2425,28	-
					2425,28	
					0,00	

Letto, approvato e sottoscritto

pag. 19

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 20 del 21-06-2021 - Comune di Castelvecchio Calvisio

IL PRESIDENTE - SINDACO
ANTONACCI LUIGINA

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Pietropaolo Gaetano

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Castelvecchio Calvisio, 25-06-2021

IL MESSO COMUNALE
PIETROPAOLO GAETANO

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del Decreto Legislativo del 18/8/2000 n.267, T.U. delle Leggi sull'Ordinamento delle Autonomie Locali.

Castelvecchio Calvisio,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Pietropaolo Gaetano

Validazione PEF 2020

Il Revisore dei Conti Dott. Francesco Pochetti, nominato con Delibera C.C. N.25 del 28/12/2020, in rappresentanza del Comune di Castelvecchio Calvisio (AQ) in qualità di ETC;

Premesso che

l'Autorità di regolazione dell'energia e dell'ambiente (ARERA) ha definito il nuovo metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti, fissando altresì gli obblighi di trasparenza verso gli utenti.

Il nuovo metodo tariffario, contenuto nella deliberazione 443/2019 e 493/2020, ha l'obiettivo di incentivare il miglioramento dei servizi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, omogeneizzare le condizioni nel Paese, garantire trasparenza delle informazioni agli utenti.

Le nuove regole definiscono i corrispettivi TARI da applicare agli utenti nel 2020-2021, i criteri per i costi riconosciuti nel biennio in corso 2018-2019 e gli obblighi di comunicazione, per uno sviluppo strutturato di un settore che parte da condizioni molto diversificate nel Paese, sia a livello industriale che di governance territoriale.

Le variazioni tariffarie dovranno essere giustificate in presenza di miglioramenti di qualità del servizio o per l'attivazione di servizi aggiuntivi per i cittadini, contemplando sempre la sostenibilità sociale delle tariffe e la sostenibilità ambientale del ciclo industriale, nel rispetto degli equilibri della finanza pubblica locale.

Considerato che

I gestori dovranno attivare tutti gli strumenti necessari per rendere accessibili e comprensibili i documenti e le informazioni agli utenti, come la Carta della qualità del servizio o i documenti di riscossione della tariffa (deliberazione ARERA 444/2019).

Il nuovo metodo - che prevede limiti tariffari e diversi schemi adottabili dagli enti locali e dai gestori in relazione agli obiettivi di miglioramento del servizio - regola, in particolare, queste fasi:

- spazzamento e lavaggio strade;
- raccolta e trasporto, trattamento e recupero, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani;
- gestione tariffe e rapporti con gli utenti.

Alle REGIONI competono, tra l'altro, la predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento dei Piani regionali di gestione dei rifiuti e la delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani.

Il CONSIGLIO COMUNALE deve assumere le pertinenti determinazioni, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, relative alle tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso e adottato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia.

Gli ENTI LOCALI deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.

Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

Il totale delle entrate tariffarie di riferimento (TARI 2020-2021) è dato da somma delle entrate a copertura dei costi fissi e dei costi variabili riconosciuto dall'Autorità in continuità con il DPR n. 158/99 e determinato secondo criteri di efficienza, nonché di trasparenza e omogeneità, procedendo ad una riclassificazione degli oneri riconducibili alle singole attività del ciclo integrato che comprende: spazzamento e lavaggio strade, raccolta e trasporto rifiuti urbani, gestione tariffe e rapporti con gli utenti, trattamento e recupero dei rifiuti urbani, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani.

Considerato inoltre che

La Legge 19 dicembre 2019, n. 157

«Art. 57-bis (Disciplina della TARI. Coefficienti e termini per la deliberazione piano economico finanziario e delle tariffe. Introduzione del bonus sociale per i rifiuti e automatismo del bonus per energia elettrica, gas e servizio idrico). - 1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 652, terzo periodo, le parole: "per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205";
- b) dopo il comma 683 è inserito il seguente:

"683-bis. In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati".

Il D.L. n. 56 del 20 aprile 2021, rubricato "*Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi*", fissa la proroga al 31 maggio 2021 dei termini per l'approvazione del bilancio di previsione 2021 e del rendiconto di gestione 2020.

Il comma 5 dell'articolo 30 del Decreto Legge n° 41 del 22 marzo 2021 cosiddetto D.L. Sostegni dispone: Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021.

L'articolo 6 della deliberazione 443/2019 (Procedura di approvazione) stabilisce che:

6.1 - Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.

6.2 - Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente.

6.3 - La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.

L'art. 6 della citata deliberazione 443/2019, definisce inoltre che

6.4 - Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.

6.5 - L'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 e, in caso di esito positivo, **conseguentemente approva**.

6.6 - Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

Tenuto conto che

La verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla elaborazione del PEF viene svolta dall'Ente Territorialmente Competente,

Nel territorio in cui opera il Comune di Castelvechio Calvisio, non è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e che, in relazione alle vigenti normative, le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019 sono svolte dal Comune;

Qualora in difetto di normazione regionale, l'ente territoriale competente sia identificabile nel Comune, la procedura di validazione può essere svolta da una specifica struttura o unità organizzativa nell'ambito del comune medesimo, diversa dall'Area Tributi e Ambiente, o da altro soggetto, garantendo adeguati profili di terzietà rispetto all'attività gestionale.

Considerato che

L'art. 19 del MTR specifica che la verifica di cui sopra riguarda almeno:

- la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili;
- il rispetto della metodologia prevista dal MTR per la determinazione dei costi riconosciuti;
- il rispetto dell'equilibrio economico – finanziario del gestore.

Individuato nel revisore dei conti il soggetto terzo per la verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario;

Tutto ciò premesso

in relazione al PEF, nonché alla relativa documentazione, avendo verificato la congruenza dei dati forniti nel piano economico e finanziario

Visto

Lo schema di dichiarazione di veridicità di cui all'appendice n. 3 dell'MTR;

Preso atto

Della Dichiarazione di veridicità ai sensi della Deliberazione 443/2019 rilasciata dal rappresentante legale del COGESA AMBIENTE S.p.A. e dal Rappresentante Legale del Comune di Castelvechio Calvisio, sulle verifiche fatte in conformità ai principi internazionali di revisione.

Considerato che

Rispetto all'ETC, il Revisore dei Conti, risulta in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili all'ordinamento italiano, soggetto terzo;

Acquisiti

Elementi probativi e sufficienti, nonché appropriati, su cui basare il giudizio

Valida

i piani economici finanziari grezzi e consolidati 2021, predisposti dai singoli gestori COGESA AMBIENTE SpA e Comune di Castelvechio Calvisio, secondo quanto previsto dalla deliberazione Arera n. 443/2019 e 493/2020, e trasmessi all'Ente Territorialmente Competente, corredati dai seguenti documenti:

a) dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante della società COGESA AMBIENTE SpA, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

b) relazioni di accompagnamento del Gestore, e dell'Ente Territoriale Competente che illustrano sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile;

attestandone la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario stesso.

Castelvechio Calvisio, 16 Giugno 2021

IL REVISORE DEI CONTI

Allegato 02

**RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL PEF
CONSOLIDATO ANNO 2021 MTR ARERA DELIBERA
443/2019 E 493/2020 IN QUALITA' DI ENTE
TERRITORIALE COMPETENTE**

COMUNE DI CASTELVECCHIO CALVISIO

Provincia di L'Aquila

<u>1.</u>	<u>Premessa</u>	3
<u>2.</u>	<u>Relazione di accompagnamento al PEF</u>	3
<u>2.1.</u>	<u>Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti</u>	3
<u>2.2.</u>	<u>Altre informazioni rilevanti</u>	3
<u>3.</u>	<u>Dati relativi alla gestione dell'ambito o bacino di affidamento forniti dal Gestore</u>	3
<u>3.1.</u>	<u>Dati tecnici e patrimoniali</u>	4
	<u>3.1.1. Dati sul territorio gestito e sull'affidamento</u>	4
	<u>3.1.2. Fonti di finanziamento</u>	4
<u>3.2.</u>	<u>Dati per la determinazione delle entrate di riferimento</u>	4
	<u>3.2.1. Dati di conto economico</u>	5
	<u>3.2.2. Dati relativi ai costi di capitale</u>	5
	<u>3.2.3. Delibera 238/2020/R/rif – Art. 7bis MTR: Valorizzazione della Componente [COV] TV^{exp}</u>	5
<u>4.</u>	<u>Valutazioni dell'Ente territorialmente competente</u>	6
<u>4.1.</u>	<u>Attività di validazione svolta</u>	6
<u>4.2.</u>	<u>Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie</u>	6
<u>4.3.</u>	<u>Costi operativi incentivanti</u>	8
<u>4.4.</u>	<u>Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie</u>	8
<u>4.5.</u>	<u>Focus sulla gradualità per le annualità 2018 e 2019</u>	8
<u>4.6.</u>	<u>Focus sulla valorizzazione dei fattori di <i>sharing</i></u>	10
<u>4.7.</u>	<u>Scelta degli ulteriori parametri</u>	11

Premessa

1.

Il presente documento costituisce la Relazione di accompagnamento al Piano Economico Finanziario (PEF) dell'ambito tariffario del Comune di CASTELVECCHIO CALVISIO, redatto secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) di cui all'Appendice 1 della Deliberazione 443/2019/R/RIF e 493/2020/R/rif.

Il Comune di CASTELVECCHIO CALVISIO svolgendo sia il ruolo di Gestore, in quanto responsabile delle attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti e dello spazzamento e lavaggio delle strade, che quello di Ente Territorialmente Competente (ETC), è tenuto alla predisposizione del PEF in tutte le sue parti, in quanto gestore in economia del servizio.

Tale relazione quindi, illustra, i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica di cui all'Appendice 1 e i valori desumibili dalla documentazione contabile. Successivamente, sarà lo stesso Comune, in qualità di ETC, e mediante relazione del **REVISORE DEI CONTI** che **VALIDA** i dati riportati nel PEF e le informazioni raccolte (di cui all'art. 6 della deliberazione 443/2019/R/RIF) a trasmettere all' ARERA la documentazione prevista ai sensi del medesimo articolo.

Relazione di accompagnamento al PEF

2.

Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti

2.1.

Il bacino di Affidamento per il Comune di CASTELVECCHIO CALVISIO è rappresentato dall'intero territorio del Comune.

Il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani indifferenziati e differenziati è affidato alla Società COGESA AMBIENTE S.p.A.

I Costi per i servizi di cui sopra saranno meglio evidenziati nei successivi capitoli.

Sul territorio del Comune non è svolta la "micro raccolta" dell'amianto da utenze domestiche;

Per quanto attiene alla gestione della raccolta e smaltimento, i dati che sono stati utilizzati come base per la predisposizione della parte di PEF relativa al "Gestore", provengono dalle scritture contabili obbligatorie e dalla contabilità analitica che è interconnessa al sistema contabile.

Il Comune provvede allo spazzamento e lavaggio delle strade.

Altre informazioni rilevanti

2.2.

La condizione dell'Ente è la seguente:

- ✓ L'Ente non presenta situazione di deficit strutturale.
- ✓ L'Ente non è in stato di pre-dissesto.

3. Dati relativi alla gestione dell'ambito o bacino di affidamento forniti dal Gestore

Nel Comune è applicata la TARI e l'attività di Rapporti con l'Utenza (incluse le attività di Calcolo, predisposizione dei documenti di riscossione, riscossione, accertamento) è gestita direttamente dall'Ente, la fase di riscossione coattiva è affidata a Società iscritta all'albo dei Concessionari.

Il numero di Utenze (TARI) è pari a 191 di cui 7 non Domestiche.

Alla data attuale non è presente una Carta del Servizio per il Comune.

Per quanto riguarda la Qualità Contrattuale, si segnala che la gestione dei Reclami e Segnalazioni da parte dell'Utenza (nel caso specifico: cittadinanza) è attuata per il tramite degli uffici comunali.

Nel Comune non è stato introdotto un sistema di misurazione puntuale dei Rifiuti che riguarda esclusivamente il Rifiuto "secco" indifferenziato, basato su "sacchi prepagati". Il sistema, al momento, non rileva per l'applicazione della TARIP (Tariffa Rifiuti Puntuale).

L'indirizzo del portale istituzionale è il seguente:
<http://comune.castelvecchiocalvisio.aq.it>.

Segnatamente per il Comune di CASTELVECCHIO CALVISIO si evidenzia che l'Ente Locale ha codice ISTAT 066030 con popolazione (al 31/12/2019) di n. 126 abitanti.

3.1. Dati tecnici e patrimoniali

3.1.1. Dati sul territorio gestito e sull'affidamento

Nel Comune di CASTELVECCHIO CALVISIO, è attiva la raccolta differenziata fissa e puntuale. La percentuale rilevata per l'anno 2019 è pari al 78,60%, la produzione di rifiuti espressa in tonnellate è pari a 43,48 (Fonte ISPRA <https://www.catasto-rifiuti.isprambiente.it/>)

3.1.2. Fonti di finanziamento

Al fine di garantire il corretto funzionamento del Servizio, il Comune di CASTELVECCHIO CALVISIO ha fatto ricorso, in assenza di finanziamenti pubblici,

alle risorse interne per finanziare l'acquisizione di Cespiti. Le fonti di finanziamenti dei servizi erogati derivano esclusivamente dal versamento della TARI o dal bilancio comunale mediante la fiscalità locale dell'ente.

3.2. Dati per la determinazione delle entrate di riferimento

Il PEF è stato redatto in conformità a quanto disposto dall'ARERA con le deliberazioni 443/2019 e 493/2020 con allegato al Metodo Tariffario. Al suo interno sono state valutati e riportati tutti i dati e le informazioni utili all'Ente per consentire allo stesso di determinare le entrate tariffarie relative all'anno a (2021) in coerenza con i criteri disposti dal MTR.

I dati sono stati imputati sulla base dei dell'anno a-2 (2019).

3.2.1. Dati di conto economico

I costi e i ricavi dell'anno a-2 sono stati identificati tra i capitoli del Rendiconto di gestione dell'anno 2019.

Per ogni componente del PEF sono state individuate le corrispondenti voci di costo e sono stati identificati i criteri di imputazione per le poste comuni.

3.2.2. Dati relativi ai costi di capitale

Il Costo d'Uso del Capitale, come definito al Titolo IV del MTR, è composto da quattro componenti:

- ✓ Ammortamenti
- ✓ Remunerazione del Capitale investito netto
- ✓ Remunerazione delle Immobilizzazioni in corso
- ✓ Accantonamenti

3.2.3. Delibera 238/2020/R/rif – Art. 7bis MTR: Valorizzazione della Componente [COV]_TV^exp

Considerazioni sulla valorizzazione di componenti causate dalla pandemia COVID19.

Le ricadute negative in particolare sulle attività economiche hanno inciso direttamente sull'elaborazione del PEF 2021 (nello specifico è stata attribuita una riduzione pari al 50% solo sulla quota variabile il cui importo indicato nella deliberazione di C.C. verrà garantito interamente dalle somme riportate all'art. 6 del Decreto Sostegni Bis.

4. Valutazioni dell'Ente territorialmente competente

Così come previsto dalla normativa vigente, il Comune di CASTELVECCHIO CALVISIO in qualità di ETC predispone il PEF CONSOLIDATO 2021 MTR ARERA.

In qualità di ETC, è stata effettuata l'attività di presa d'atto dei dati e delle informazioni raccolti e forniti dal Gestore (di cui all'art. 6 della deliberazione 443/2019/R/RIF) la validazione degli stessi mediante relazione del Revisore dei Conti oltre ad aver valorizzato e definito i fattori di sharing, i coefficienti di gradualità e verificato l'eventuale superamento dei limiti tariffari sempre in conformità a quanto disposto dalla deliberazione 443/2019 ARERA.

In seguito all'approvazione della delibera in Consiglio Comunale, L'ETC provvederà alla trasmissione ad ARERA della documentazione prevista ai sensi del medesimo articolo, avvalendosi della piattaforma web <https://www.arera.it>

4.1. Attività di validazione svolta

In quanto Ente territorialmente competente è stata effettuata l'attività di verifica sui dati riguardo all'anno a (2021) relativamente alla determinazione dei costi sostenuti nell'annualità 2019.

È stato inoltre verificato, in relazione all'articolo 6 del MTR, che i costi ammessi a riconoscimento tariffario da parte del Gestore sono stati calcolati secondo criteri di efficienza, al netto dell'IVA detraibile e delle imposte.

Pertanto, i costi efficienti di esercizio e d'investimento riconosciuti per l'anno 2021 per il servizio del ciclo integrato, sono stati così determinati, sulla base di quelli effettivi rilevati nell'anno di riferimento (a-2) come risultanti da fonti contabili obbligatorie quali il Rendiconto della Gestione 2019 approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 29/07/2020.

L'attività di validazione dei dati del PEF del servizio di gestione dei rifiuti, sulla base di quanto indicato nella delibera n.443/2019/R/RIF e 493/2020/R/RIF, è stata effettuata dal revisore dei Conti; giusto documento di validazione rilasciato e firmato dal Revisore dei Conti del Comune di CASTELVECCHIO CALVISIO' in data 16/06/2021.

4.2. Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Il Comune di CASTELVECCHIO CALVISIO', in qualità di ETC, ha verificato il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie (articolo 4 dell'allegato 1 al MTR).

Il totale delle entrate tariffarie del 2021 deve rispettare il seguente limite alla variazione annuale:

ΣTa è il totale delle entrate tariffarie dell'anno 2021

$\Sigma Ta - 1$ è il totale delle entrate tariffarie dell'anno 2020

ρa è il parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe (comma 4.3):

$$\rho a = r pia - Xa + QLa + PGa + C19$$

dove:

$r pia$ è il tasso di inflazione programmata, pari a 1,7%;

— Xa è il coefficiente di recupero di produttività, determinato dall'Ente Territorialmente Competente, nell'ambito dell'intervallo di valori compreso fra 0,1% e 0,5%;

— QLa è il coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti, che può assumere un valore nei limiti della tabella di cui al comma 4.4;

— PGa è il coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi, che può assumere un valore nei limiti della tabella di cui al comma 4.4;

l'ETC ha valorizzato i seguenti coefficienti:

— $Xa = 0,1\%$ in quanto non vi sono significative modifiche nella gestione del servizio integrato dei rifiuti;

— $QLa = 1\%$ in quanto si prevedono per il 2021 ulteriori miglioramenti nelle prestazioni del servizio;

— $PGa = 0\%$ in quanto non sono previste nel 2021 modifiche tecniche e operative del servizio.

— $C19 = 0,3\%$ in quanto non ci sono stati ulteriori costi sostenuti dal Gestore per garantire la continuità e il mantenimento dei livelli di qualità del servizio a seguito dell'emergenza COVID-19.

pertanto:

$$\rho a = 1,7\% - 0,1\% + 1\% + 0\% + 0,3\% = 2,9\% = 0,029$$

Il totale delle entrate tariffarie del 2021 non può superare il totale delle entrate tariffarie del 2020 incrementato del 3,2% pari, quindi, al seguente limite totale:

$$\Sigma Ta \leq \Sigma Ta-1 \times 1,029$$

Pertanto, il valore ΣT_{max} relativo alle entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita per l'anno 2021 è pari a:

$$\sum Ta / \sum Ta-1 = \text{€ } 31.161,56 / \text{€ } 30.518,18 = 1,021$$

Il **costo del servizio per l'anno 2021**, come da appendice 1, è pari a **€ 31.161,56** e, pertanto, determina un limite di crescita pari a **1,021** e di conseguenza risulta essere inferiore al parametro **(1+pa) = 1,029**.

4.3. Costi operativi incentivanti

Poiché sono previsti obiettivi di miglioramento del servizio integrato dei rifiuti per l'anno 2021, ai sensi di quanto previsto dall'art. 8 del MTR, il Comune di CASTELVECCHIO CALVISIO ha provveduto alla valorizzazione delle relative componenti COI_{exp} e COI_{exp} .
 TV,a TF,a

4.4. Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Per quanto già espresso al precedente paragrafo 4.2, Il Comune di CASTELVECCHIO CALVISIO NON NECESSITA del superamento del limite di cui al comma 4.3 del MTR-

4.5. Focus sulla gradualità per le annualità 2018 e 2019

Questo ETC che è anche Gestore, disponendo dei dati relativi al conguaglio $RC_{TV,a}$ e $RC_{TF,a}$ ha determinato le componenti previste ai sensi dell'art. 15 del MTR attribuendo i valori $\gamma_{1,a}$, $\gamma_{2,a}$, $\gamma_{3,a}$ di cui all'art. 16 del MTR per la valorizzazione del coefficiente di gradualità $(1 + \gamma_a)$.

I parametri γ di qualità del servizio reso, denominati γ_1 , γ_2 e γ_3 , si riferiscono, rispettivamente, alla qualità e alle prestazioni del Gestore in tema di “% di differenziata”, “performance di riutilizzo/riciclo” e “soddisfazione utenti”, come da tabella sottostante:

Potendo, quindi, assumere dei valori all'interno di intervalli predeterminati in funzione di due elementi:

confronto tra il Costo Unitario Effettivo (CUEff) e il benchmark di riferimento definito da ARERA;

segno della somma $RC = RCV + RCF$

l'ETC ha definito i coefficienti, in relazione alla griglia sottante.

valutazione rispetto agli obiettivi di rd - γ_1	compreso tra -0,25 e -0,06
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo - γ_2	compreso tra -0,20 e -0,03
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio - γ_3	compreso tra -0,05 e -0,01

Valutazione rispetto agli obiettivi di RD% - γ_1 : **-0,16;**

Valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo - γ_2 - 0,20;

Valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio - γ_3 ; -0,01;

Focus sulla valorizzazione dei fattori di *sharing*

4.6.

Il fattore di *sharing* (b) sulla vendita di materiale e di energia, nell'ambito dei range (0,3 ed 1) costituisce un meccanismo che agisce sul calcolo della quota variabile del conguaglio, ed è stato identificato come segue:

parametro	valore
Fattore di <i>Sharing</i> – b	0,60
Fattore di <i>Sharing</i> – $b (1+\omega)$	0,30
Fattore correttivo del fattore di <i>sharing</i> sui ricavi CONAI - ω	0,78

A tal proposito in considerazione del fatto che b è il fattore di *sharing* dei proventi, e che lo stesso può assumere un valore compreso nell'intervallo [0,3 ; 0,6];

$ARCONAI,a$ è la somma dei ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI a copertura dei maggiori oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio;

$b (1+ \omega a)$ è il fattore di *sharing* dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI;

Ωa è il fattore correttivo del fattore di *sharing* applicato ai proventi CONAI; è determinato dall'ETC in coerenza con le valutazioni compiute ai fini della determinazione dei parametri $\gamma_{1,a}$ e $\gamma_{2,a}$ ($\gamma_{1,a}$ è valorizzato tenendo conto della valutazione del rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata da raggiungere; $\gamma_{2,a}$ è invece quantificato considerando l'efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo); ωa può assumere un valore compreso nell'intervallo [0,1 ; 0,4];

In relazione alla tabella 5 dell'MTR:

Tabella 5. Nuovi parametri/componenti di costo introdotti dal MTR di competenza dell'ETC e loro rispettiva incidenza Fattore di <i>sharing</i>	Valori min. del range ammesso per i fattori di <i>sharing</i>	Valori max del range ammesso per i fattori di <i>sharing</i>
b	Massimo ammontare dei ricavi a favore del gestore e massimo incentivo per lo stesso nella valorizzazione dei rifiuti	Minimo ammontare dei ricavi a favore del gestore e minimo incentivo per lo stesso nella valorizzazione dei

		rifiuti
	Minima detrazione dei costi da inserire nel PEF e minimo beneficio e tariffe più alte per gli utenti del servizio	Massima detrazione dei costi da inserire nel PEF e massimo beneficio e tariffe più basse per gli utenti del servizio
		Necessità di giustificare la scelta da parte dell'Etc

L'ETC, al fine di garantire un equilibrio tariffario rispetto all'anno precedente, ed in relazione alle **performance garantite dal Gestore**, ha determinato dei fattori di sharing con valori Massimi, valorizzando i coefficienti ***b*** e ***ωα*** in modo tale che il Comune possa inserire nei proprio PEF futuri, **fino all'84%** dei ricavi provenienti dalla vendita dei materiali ed energia derivante dai rifiuti e dai corrispettivi riconosciuti da CONAI.

Scelta degli ulteriori parametri

4.7.

Richiamato l'art. 107, c. 5, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 che disponeva: *"5. I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021"*;

Richiamato l'art. 6 DL 73/2021 – Sostegni bis che dispone: Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non utilizzate per le finalità di cui al comma 1, come certificate nell'ambito della certificazione di cui al comma 827 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono recuperate, nell'anno 2022, secondo la procedura di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

Richiamata la FAQ n. 36 - Area Pareggio di Bilancio, Ambito Certificazione Covid 19 – che riporta testualmente: Si ritiene possibile l'utilizzo del richiamato fondo per il finanziamento del conguaglio in parola. Il finanziamento del conguaglio costituisce in ogni caso un'agevolazione tariffaria e, come tale, rientra nei limiti massimi previsti per il singolo ente dalla Tabella 1 allegata al Decreto n. 212342 del 3 novembre. Non si ritiene possibile certificare maggiori spese oltre a quelle della perdita massima già riconosciuta. È invece possibile la certificazione di maggiori spese COVID-19 per servizi aggiuntivi non ricompresi nel PEF Rifiuti e, quindi, non coperti dai proventi della Tari/Tari-corrispettivo (ad esempio, la raccolta di rifiuti presso il domicilio di anziani e quarantenati);

Visto che è possibile utilizzare le risorse del fondo di cui all'art. 106 del DL n. 34 del 2020 e del DL n. 104 del 2020 per finanziare il conguaglio TARI PEF 2020 di cui all'art. 7 comma 5 del DL n. 18 del 2020;

L'ETC ha pertanto stabilito una rata per il recupero della componente a conguaglio determinata dalla differenza tra il PEF 2020 MTR ARERA (€ 30.518,18) ed i costi sostenuti per l'anno 2019 (€ 28.177,36,) complessivamente pari ad € 2.340,82, la cui copertura integrale però viene garantita dalle somme previste nel cosiddetto FONDONE di cui all'art. 106 del DL 34/2020 e del DL 104/2020, correttamente vincolate sull'avanzo di amministrazione 2020 (€ 2.815,64).

	Input dati - Ciclo Integrato RU	Ambito tariffario di		
		Costi del/ gestore/i (diviso/i) dal Comune	Costi del/ Comune/i	Ciclo Integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRT	G	4.466		4.466
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	G	915		915
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	G	5.183		5.183
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	G	10.139		10.139
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR COV ^{VAR}	G	-		-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	G	2.063		2.063
Fattore di Sharing b	E	0,6	0,6	0,6
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti di sharing b(AR)	E	1.238		1.238
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI AR _{CONAI}	G	776		776
Fattore di Sharing b(1+0)	E	0,78	0,78	0,78
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing b(1+0)AR _{CONAI}	E	507		507
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC _{TV}	E-G	5.463		5.463
Coefficiente di gradualità (1+γ)	E	0,63	0,63	0,63
Numero di rate r	E	1		1
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta (1+γ)RC _{TV} /r	E	5.463		5.463
Totale relativo attività (costi e proventi)	G	21.969	1.589	23.558
Costi dell'attività di piazzamento e di lavaggio CSI	G		2.625	2.625
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	G		2.000	2.000
Costi generali di gestione DGG	G	1.676	2.462	4.308
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	G			
Altri costi CO _{AL}	G		300	300
Costi comuni CC	C	1.839	4.782	6.606
Ammortamenti Assm	G	1.047		1.047
Accantonamenti Acc	G	1.333		1.333
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G	1.111		1.111
- di cui per crediti	G			
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	G			
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	G			
Remunerazione del capitale investito netto R	G	219		219
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R _{IC}	G	29		29
Costi d'uso del capitale CX	C	2.519		2.519
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COV ^{FIX}	G			
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC _F	E-G	2.669		2.669
Coefficiente di gradualità (1+β)	E	1		1
Numero di rate r	E	1		1
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta (1+β)RC _F /r	E	2.669		2.669
Costi relativi attività (costi e proventi)	G	1.681		1.681
Costi comuni	G	603		603
Totale relativo attività (costi e proventi)	G	2.284	0	2.284
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/nr	E	0	0	0
Componente di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/nr	E	0	0	0
Ulteriori componenti ex deliberazioni 443/2019/R/nr, 238/2020/R/nr e 493/2020/R/nr	E	0	0	0
Sostanzamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR COV ^{VAR}	E			
Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR COV ^{VAR}	E			
Numero di rate r	E	1	0	
Rata annuale RCN ₁	E			
Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi variabili 2019 e costi variabili da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E			
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E	1		
Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 207, c. 5, d.l. 18/20 RC _V	E			
Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E	458		458
Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E	458		458
Numero di rate conguaglio relativi all'annualità 2018 (RC _{TV} / RC _{TV})	E	2	0	
Numero di rate conguaglio relativi all'annualità 2019 (RC _{TV} / RC _{TV})	E			
Costi dell'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	G	1.676		1.676
Costi generali di gestione DGG	G	1.676		1.676
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	G			
Altri costi CO _{AL}	G			
Costi comuni CC	C	1.839		1.839
Ammortamenti Assm	G	1.047		1.047
Accantonamenti Acc	G	1.333		1.333
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G	1.111		1.111
- di cui per crediti	G			
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	G			
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	G			
Remunerazione del capitale investito netto R	G	219		219
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R _{IC}	G	29		29
Costi d'uso del capitale CX	C	2.519		2.519
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COV ^{FIX}	G			
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC _F	E-G	2.669		2.669
Coefficiente di gradualità (1+β)	E	1		1
Numero di rate r	E	1		1
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta (1+β)RC _F /r	E	2.669		2.669
Costi relativi attività (costi e proventi)	G	1.681		1.681
Costi comuni	G	603		603
Totale relativo attività (costi e proventi)	G	2.284	0	2.284
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/nr	E	0	0	0
Componente di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/nr	E	0	0	0
Ulteriori componenti ex deliberazioni 443/2019/R/nr, 238/2020/R/nr e 493/2020/R/nr	E	0	0	0
Sostanzamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR COV ^{VAR}	E			
Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR COV ^{VAR}	E			
Numero di rate r	E	1	0	
Rata annuale RCN ₁	E			
Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi variabili 2019 e costi variabili da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E			
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E	1		
Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 207, c. 5, d.l. 18/20 RC _V	E			
Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E	548		548
Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E	548		548
Numero di rate conguaglio relativi all'annualità 2018 (RC _{TV} / RC _{TV})	E	2	0	
Numero di rate conguaglio relativi all'annualità 2019 (RC _{TV} / RC _{TV})	E			
Costi dell'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	G	1.676		1.676
Costi generali di gestione DGG	G	1.676		1.676
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	G			
Altri costi CO _{AL}	G			
Costi comuni CC	C	1.839		1.839
Ammortamenti Assm	G	1.047		1.047
Accantonamenti Acc	G	1.333		1.333
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G	1.111		1.111
- di cui per crediti	G			
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	G			
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	G			
Remunerazione del capitale investito netto R	G	219		219
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R _{IC}	G	29		29
Costi d'uso del capitale CX	C	2.519		2.519
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COV ^{FIX}	G			
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC _F	E-G	2.669		2.669
Coefficiente di gradualità (1+β)	E	1		1
Numero di rate r	E	1		1
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta (1+β)RC _F /r	E	2.669		2.669
Costi relativi attività (costi e proventi)	G	1.681		1.681
Costi comuni	G	603		603
Totale relativo attività (costi e proventi)	G	2.284	0	2.284
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/nr	E	0	0	0
Componente di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/nr	E	0	0	0
Ulteriori componenti ex deliberazioni 443/2019/R/nr, 238/2020/R/nr e 493/2020/R/nr	E	0	0	0
Sostanzamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR COV ^{VAR}	E			
Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR COV ^{VAR}	E			
Numero di rate r	E	1	0	
Rata annuale RCN ₁	E			
Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi variabili 2019 e costi variabili da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E			
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E	1		
Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 207, c. 5, d.l. 18/20 RC _V	E			
Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E	548		548
Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E	548		548
Numero di rate conguaglio relativi all'annualità 2018 (RC _{TV} / RC _{TV})	E	2	0	
Numero di rate conguaglio relativi all'annualità 2019 (RC _{TV} / RC _{TV})	E			
Costi dell'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	G	1.676		1.676
Costi generali di gestione DGG	G	1.676		1.676
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	G			
Altri costi CO _{AL}	G			
Costi comuni CC	C	1.839		1.839
Ammortamenti Assm	G	1.047		1.047
Accantonamenti Acc	G	1.333		1.333
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G	1.111		1.111
- di cui per crediti	G			
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	G			
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	G			
Remunerazione del capitale investito netto R	G	219		219
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R _{IC}	G	29		29
Costi d'uso del capitale CX	C	2.519		2.519
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COV ^{FIX}	G			
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC _F	E-G	2.669		2.669
Coefficiente di gradualità (1+β)	E	1		1
Numero di rate r	E	1		1
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta (1+β)RC _F /r	E	2.669		2.669
Costi relativi attività (costi e proventi)	G	1.681		1.681
Costi comuni	G	603		603
Totale relativo attività (costi e proventi)	G	2.284	0	2.284
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/nr	E	0	0	0
Componente di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/nr	E	0	0	0
Ulteriori componenti ex deliberazioni 443/2019/R/nr, 238/2020/R/nr e 493/2020/R/nr	E	0	0	0
Sostanzamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR COV ^{VAR}	E			
Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR COV ^{VAR}	E			
Numero di rate r	E	1	0	
Rata annuale RCN ₁	E			
Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi variabili 2019 e costi variabili da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E			
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E	1		
Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 207, c. 5, d.l. 18/20 RC _V	E			
Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E	548		548
Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E	548		548
Numero di rate conguaglio relativi all'annualità 2018 (RC _{TV} / RC _{TV})	E	2	0	
Numero di rate conguaglio relativi all'annualità 2019 (RC _{TV} / RC _{TV})	E			
Costi dell'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	G	1.676		1.676
Costi generali di gestione DGG	G	1.676		1.676
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	G			
Altri costi CO _{AL}	G			
Costi comuni CC	C	1.839		1.839
Ammortamenti Assm	G	1.047		1.047
Accantonamenti Acc	G	1.333		1.333
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G	1.111		1.111
- di cui per crediti	G			
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	G			
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	G			
Remunerazione del capitale investito netto R	G	219		219
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R _{IC}	G	29		29
Costi d'uso del capitale CX	C	2.519		2.519
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COV ^{FIX}	G			
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC _F	E-G	2.669		2.669
Coefficiente di gradualità (1+β)	E	1		1
Numero di rate r	E	1		1
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta (1+β)RC _F /r	E	2.669		2.669
Costi relativi attività (costi e proventi)	G	1.681		1.681
Costi comuni	G	603		603
Totale relativo attività (costi e proventi)	G	2.284	0	2.284
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/nr	E	0	0	0
Componente di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/nr	E	0	0	0
Ulteriori componenti ex deliberazioni 443/2019/R/nr, 238/2020/R/nr e 493/2020/R/nr	E	0	0	0
Sostanzamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR COV ^{VAR}	E			
Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR COV ^{VAR}	E			
Numero di rate r	E	1	0	
Rata annuale RCN ₁	E			
Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi variabili 2019 e costi variabili da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E			
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E	1		
Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 207, c. 5, d.l. 18/20 RC _V	E			
Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E	548		548
Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E	548		548
Numero di rate conguaglio relativi all'annualità 2018 (RC _{TV} / RC _{TV})	E	2	0	
Numero di rate conguaglio relativi all'annualità 2019 (RC _{TV} / RC _{TV})	E			
Costi dell'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	G	1.676		